

Produzione di un nuovo concime organico azotato derivato dai fanghi di depurazione in miscela con altri fertilizzanti compatibili

T.A.R. Toscana, Sez. II 14 aprile 2023, n. 399 - Cacciari, pres.; Giani, est. - Consorzio Cuoioedepur S.p.A. (avv. Toscano) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Depurazione delle acque civili e industriali del settore del cuoio - Sperimentazioni sul fango prodotto dalla depurazione per verificarne il riutilizzo in agricoltura - Concime organico azotato, derivato dai fanghi di depurazione in miscela con altri fertilizzanti compatibili - Revisione delle modalità di produzione del fertilizzante.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 – Il Consorzio ricorrente riferisce di gestire la depurazione delle acque civili e industriali del settore del cuoio e di condurre da oltre vent'anni sperimentazioni sul fango prodotto dalla suddetta depurazione per verificarne il riutilizzo in agricoltura, in particolare con l'obiettivo di mettere a punto un nuovo prodotto, con caratteristiche di concime organico azotato, derivato dai fanghi di depurazione in miscela con altri fertilizzanti compatibili, in grado di esaltarne le proprietà agronomiche. Il Consorzio medesimo riferisce altresì di essere per tale strada addivenuto ad ottenere il riconoscimento del "Pellicino integrato" come concime organico-azotato e al suo inserimento nell'elenco dei fertilizzanti allegato all'allora legge n. 748/84, come da DM di recepimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° marzo 2002. Anche in esito alle normative successivamente intervenute, il Consorzio Cuoioedepur ha poi ottenuto il riconoscimento del fertilizzante denominato "Pellicino Integrato", come concime organico-azotato di cui al n. 4 dell'Allegato 1, al punto 5.1 Concimi Organici Azotati, del d.l.gs. n. 75/2010.

2 – La Regione Toscana, sulla base di intervenute novità normative e di un sopralluogo ARPAT del giugno 2018, ha avviato un procedimento di riesame parziale dell'AIA rilasciata al Consorzio ricorrente dalla Provincia di Pisa nel 2012, richiedendo al gestore l'invio di documentazione di aggiornamento sulle caratteristiche del fango impiegato, sulla sua qualità proteica e sulle attuali e pregresse modalità di fabbricazione dei fertilizzanti prodotti. L'avviato procedimento di revisione dell'AIA si è concluso con il provvedimento regionale n. 15990 del 17.09.2021, che consente di proseguire la produzione secondo il titolo originario fino alla scadenza dello stesso, ma ponendo condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione dopo la sua scadenza.

3 – Con l'atto introduttivo del giudizio il Consorzio ricorrente impugna il provvedimento regionale n. 15990 del 17.09.2021, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo evidenzia che non vi erano i presupposti per la conclusione del procedimento di revisione dell'AIA, in presenza di istruttoria deficitaria ed incompleta, per effetto, addirittura, della mancata partecipazione dei soggetti effettivamente competenti a pronunciarsi sulla questione;

- con il secondo motivo evidenzia la illegittimità dell'assunto secondo cui parte ricorrente stia producendo ed immettendo in commercio un fertilizzante non conforme, o non più conforme, alle autorizzazioni rilasciate dal MIPAAF, e che pertanto non potrebbe figurare nell'elenco del registro dei fertilizzanti, necessitando di un "riesame obbligatorio" da parte della Commissione ministeriale delle attuali modalità di fabbricazione;

- con il terzo motivo parte ricorrente contesta di aver omesso al Ministero dell'Agricoltura di conferire a trattamento depurativo anche rifiuti liquidi tra i quali percolati di discariche e altri rifiuti industriali compatibili con l'attuale regolamento di accettabilità degli scarichi, provenienti dalle aree limitrofe; - con il quarto motivo evidenzia che le affermazioni secondo cui i fanghi devono provenire esclusivamente dal ciclo conciarario sono illegittime; i fanghi prodotti presso l'impianto di depurazione di S. Miniato, gestito dal Consorzio, e destinati alla produzione del "Pellicino integrato" sono a pieno titolo fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciarario, ed hanno un'origine conciararia con un grado di purezza superiore al 99,5%, essendo la matrice stessa, sia nella componente organica che inorganica, inequivocabilmente riconducibile al ciclo conciarario nel suo complesso;

- con il quinto motivo censura la decisione della Regione che appare sproporzionata, laddove ritiene che non ci siano gli estremi per il rinnovo dell'AIA in essere, che scade tra un anno, e che il titolo autorizzativo rilasciato dal MIPAAF non andrebbe più bene; si contestano quindi le prescrizioni dettate dall'atto regionale.

4 – Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la Regione Toscana e ARPAT si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

5 – Con motivi aggiunti del 20 ottobre 2022 il Consorzio ricorrente impugna il provvedimento regionale n. 20350 del 2022, il quale, pronunciandosi sull'istanza della ricorrente di rinnovo dell'AIA, così dispone:

I] "di stabilire entro 3 giorni dalla notifica del presente provvedimento che la Società Consorzio Cuoio-Depur s.p.a. ristabilisca le modalità di produzione del pellicino integrato comunicate al MIPAAF effettuando una miscelazione del

fango segnalato come componente essenziale con quantità e qualità opportune di <pelli e crini> tale da rispettare le caratteristiche analitiche prospettate in fase di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura";

II] di respingere l'istanza di riesame dell'AIA IPPC 4.3, con valenza di rinnovo, proposta dal Consorzio ricorrente;

III] di imporre al Consorzio, per proseguire la produzione del fertilizzante, la presentazione di una istanza di modifica dell'AIA 6.11 per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, tramite SUAP del Comune di San Miniato, entro 21 giorni dalla notifica del decreto in esame; il provvedimento precisa che decorso tale termine, in assenza della indicata istanza "non sarà ritenuto applicabile, vista la mancata successione provvedimento riconducibile all'AIA, l'art. 29-octies, comma 11 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m." ed il "provvedimento della Provincia di Pisa n. 4200/2012 sarà quindi ritenuto decaduto", con conseguente cessazione dell'attività produttiva per carenza di titolo autorizzativo;

IV] di presentare una nuova richiesta di iscrizione al MIPAAF del fertilizzante prodotto, alle condizioni e secondo le modalità di fabbricazione contenute nella domanda stessa, sul presupposto che la precedente istanza avanzata da Cuoioedepur al Ministero "non sarebbe [stata] accolta".

6 – Avverso il citato provvedimento n. 20350 parte ricorrente propone i seguenti motivi di contestazione:

- con il primo motivo aggiunto contesta il primo punto del dispositivo provvedimento laddove impone alla ricorrente di ristabilire nel brevissimo tempo di tre giorni la corretta miscelazione nella produzione del Pellicino integrato tra fango e pelli e crini, come comunicate al MIPAAF, rilevando la assoluta irragionevolezza e illegittimità del suddetto termine; nel merito evidenzia di aver sempre rispettato le corrette modalità di produzione, di non avere mai avuto contestazioni dal Ministero, che ha sempre mantenuto l'iscrizione del prodotto e non risposto alla domanda di variazione presentata su impulso della Regione; parte ricorrente pone poi l'accento sull'imposto rispetto delle "sostanze inquinanti non riferite nel documento di iscrizione al registro dei fertilizzanti [che] dovranno essere in concentrazioni complessivamente inferiori alle CSC di colonna A Tab. 1, all. 5, Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006...", evidenziando che sono soglie estranee alla produzione dei fertilizzanti;

- con il secondo motivo aggiunto il Consorzio evidenzia che la Regione Toscana non ha alcun titolo e competenza istituzionale per intervenire su un procedimento ed un provvedimento adottati dal MIPAAF, donde il vizio di incompetenza.

7 – Con secondo atto di motivi aggiunti del 2 novembre 2022 parte ricorrente muove ulteriori contestazioni al gravato provvedimento regionale n. 20350 del 13 ottobre 2022. In punto di fatto, in primo luogo, richiama nota regionale del 26 ottobre 2022 nella quale viene precisato "che il Pellicino integrato prodotto da codesta Società non trova una collocazione diretta in agricoltura e viene integralmente acquistato da soggetti terzi miscelato e diluito con altri componenti per fare altri fertilizzanti" (doc. 15). In secondo luogo evidenzia che nel "passaggio" dal decreto dirigenziale impugnato con il ricorso originario a quello impugnato con motivi aggiunti è venuta meno una delle questioni oggetto dei motivi del ricorso originario, e segnatamente quella relativa al riconoscimento della natura proteica dei fanghi impiegati, anche per effetto della sentenza del Tribunale di Pisa n. 126/2021 del 26.01.2021 (doc. 34) che ha ritenuto palesemente infondata la contestazione per frode in commercio elevata dall'Ispettorato Centrale Qualità Repressioni Frodi. Si legge infatti nel verbale della Conferenza di servizi del 4.08.2022 che "... ARPAT non ravvede problematiche in relazione al riconoscimento della natura proteica dei fanghi impiegati". Ed il provvedimento impugnato recepisce tale conclusione, non riproponendo più alcuna questione sulla natura dei fanghi, che dunque deve intendersi superata. In punto di diritto vengono articolate nei confronti del provvedimento regionale gravato le ulteriori seguenti censure:

- con il terzo motivo aggiunto si pone in evidenza come il parere ARPAT richiamato nella conferenza dei servizi e che ha portato al provvedimento impugnato sia in gran parte indeterminato, facendo riferimento ad un'istruttoria ancora in corso, evidenziando che non ci sono limiti specifici per determinati inquinanti nella disciplina dei fertilizzanti e richiamando la giurisprudenza che evoca l'obbligo del rispetto delle CSC di colonna A della normativa delle bonifiche, ma con riferimento a diversa fattispecie; il tenore "dubitativo" del parere dell'ARPAT posto a base della decisione della Conferenza di servizi e del decreto dirigenziale impugnato non consentiva di assumere le decisioni in concreto assunte a danno del Cuoioedepur;

- con il quarto motivo aggiunto si contesta la pretesa della Conferenza di servizi e del provvedimento finale di ripristinare le modalità esatte di produzione del Pellicino integrato indicate nel dossier che ha dato luogo all'originaria registrazione; la normativa non prevede una precisa percentuale di fanghi proteici di derivazione conciararia e di "pelli e crini", prevedendo solo l'indicazione della percentuale dei fanghi presenti (Allegato 1, punto 5.1.5, del D.Lgs. n. 75/2010); nel dossier originario si indicano le percentuali 65-75% di "pelli e crini" ed il 35-45% di fanghi proteici, con la precisazione che "eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro saranno comunicate all'Ispettorato" (doc. 16), cosa che è puntualmente avvenuta;

- con il quinto motivo aggiunto si contestano gli assunti del provvedimento gravato dove assume che si sono accertati inquinanti non dichiarati e che violano le soglie CSC previste dalla normativa in tema di bonifiche dei suoli, con la necessità di rientrare entro tre giorni in tali limiti; parte ricorrente ha sempre dato riscontro di tutti i dati al Ministero e alla Regione Toscana; peraltro l'ARPAT si esprime in termini dubitativi sul rilievo delle sostanze inquinanti nella specie (come pure dell'eventuale applicazione delle soglie CSC), parlando di "perplexità" e "criticità", e precisando che gli esiti

del monitoraggio effettuato sono ancora in corso di analisi;

- con il sesto motivo aggiunto contesta la pretesa applicazione al caso di specie dell'autorizzazione di cui all'art. 208 TU ambiente, che riguarda rifiuti e qui non abbiamo rifiuti; dopo anni solo ora viene richiesto un nuovo tipo di autorizzazione, sul presupposto che nella produzione del fertilizzante, in quanto preteso rifiuto, non vi siano processi chimico-fisici, ma solo miscele di materiali;

- con il settimo motivo aggiunto si censura il punto 3 del dispositivo del decreto impugnato, laddove dispone la presentazione di nuova domanda al MIPAAF; parte ricorrente rileva di aver sempre portato a conoscenza del Ministero le variazioni effettuate, gli inquinanti e tutti gli altri elementi rilevanti, da ultimo con la domanda del luglio del 2021 (doc. 25), senza che il Ministero abbia effettuato alcun rilievo negativo e anzi avendo continuato a mantenere il Pellicino integrato nell'elenco dei fertilizzanti.

8 – La Regione Toscana resiste anche ai motivi aggiunti.

9 – Alla camera di consiglio del 16 novembre 2022 parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, in esito ad accordo con la Regione Toscana. Risulta dal verbale d'udienza quanto segue: *“I difensori della parte ricorrente e della Regione Toscana – ARPAT, chiedono di verbalizzare i termini di un accordo in base al quale parte ricorrente presenterà alla Regione Toscana una nuova istanza ex art. 208 del Codice dell'ambiente, entro 14 giorni dalla data odierna, con il rispetto delle prime 6 prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 20350 del 13/10/2022, salvo quella relativa alle sostanze inquinanti. Il difensore della parte ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza cautelare e la Regione si impegna a non dar corso al provvedimento impugnato fino alla decisione della causa nel merito. Il difensore dell'amministrazione statale prende atto. Il Collegio fissa la trattazione del ricorso all'Udienza pubblica del 06 aprile 2023”*.

10 – Con terzi motivi aggiunti del 28 dicembre 2022 parte ricorrente impugna il decreto regionale del 15 dicembre 2022 laddove contesta la *“mancata ottemperanza alle previsioni del punto 3 del decreto Regionale n. 20350 del 13.10.2022”*, in cui è previsto che *“(3) Dovrà essere parallelamente presentata in via telematica seguendo le istruzioni dettagliate e utilizzando la apposita modulistica (Allegato 14 D.Lgs 75/2010), in sostituzione della precedente domanda che non risulta accolta, una nuova richiesta di iscrizione al MIPAAF, del fertilizzante prodotto, con la componente di fango realmente impiegata e alle condizioni e le modalità di fabbricazione illustrate nella domanda di cui sopra, in modo che vi sia un allineamento (oggi non evidente) tra modalità effettive di produzione, qualità e quantità dei fanghi impiegati, caratteristiche agronomiche del prodotto finito e contenuto massimo dei contaminanti riscontrabili a valori superiori alle CSC di Tab. I”*. Nel terzo atto di motivi aggiunti si articolano i seguenti motivi di impugnazione:

- con l'ottavo motivo aggiunto vengono riproposte le contestazioni di cui al settimo motivo aggiunto;

- con il nono motivo aggiunto è censurata la violazione del giudicato cautelare, rilevando che se il Consorzio “caricasse una domanda del genere si “auto-condannerebbe”, nelle more del pronunciamento del MIPAAF, a sospendere la produzione del Pellicino integrato, come meglio si dirà nell'allegata domanda cautelare”;

- con il decimo motivo si censura il difetto di competenza della Regione a pretendere l'adempimento in esame, giacché la stessa Regione riconosce che il potere di pronunciarsi sulle modalità di produzione del Pellicino integrato, e sulla sua commerciabilità, sia del MIPAAF;

- con l'undicesimo motivo parte ricorrente evidenzia che non ricorrono nella specie i presupposti per la presentazione della domanda al Ministero, secondo quanto dallo stesso richiesto.

11 - Con ordinanza n. 42 del 2023 la Sezione così disponeva:

<Rilevato che la domanda cautelare avanzata nel ricorso per motivi aggiunti del 28 dicembre 2022 appare assistita dal necessario “fumus boni iuris”, stante l'impegno assunto dalla Regione Toscana in seno alla camera di consiglio del 16 novembre 2022 (e di cui ha presto atto il Ministero costituito in giudizio) di non dar corso agli atti gravati; né d'altra parte il competente Ministero, pur informato dei fatti di causa dal luglio 2021, ha assunto posizione nel merito delle questioni affrontate, essendosi limitato ad asserzioni di tipo formale e procedimentale;

Considerato che, in vista della pubblica udienza già fissata, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, ordinare al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in persona del Dirigente preposto alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, di depositare entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza una dettagliata relazione sui fatti di causa, nella quale in particolare il Ministero dovrà chiarire la propria posizione in ordine a quanto rappresentato da parte ricorrente nella comunicazione del 21 luglio 2021 rivolta allo stesso Ministero (doc. 25 di parte ricorrente)>.

12 – Il Ministero rispondeva alla richiesta istruttoria della Sezione con nota del 3 marzo 2023 nella quale conclude che *<la nota del 21 luglio 2021 della Società Consorzio Cuoio-Depur S.p.A non evidenzia se la richiesta avanzata sia riferita all'inserimento di una nuova tipologia o alla modifica della tipologia “Pellicino integrato”, oppure all'iscrizione di un nuovo prodotto nel registro dei fertilizzanti>*.

13 – Alla pubblica udienza del 6 aprile 2023 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

14 – Il Collegio rileva, in via preliminare, la improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, a mezzo del quale veniva impugnato il provvedimento regionale prot. n. 15990 del 17 settembre 2021. Il suddetto atto, infatti, avviato a seguito di un riesame d'ufficio dell'AIA relativa alla produzione del Pellicino integrato, dettava un regime provvisorio del titolo stesso, nell'attesa della scadenza dell'AIA rilasciata nel 2012 dalla Provincia di Pisa, ancora in corso di validità. Tuttavia,

con successivo provvedimento prot. n. 20350 del 13 ottobre 2022, la Regione Toscana respingeva l'istanza di rinnovo dell'AIA presentata dal Consorzio ricorrente, dettando prescrizioni procedurali e di merito in assenza del rispetto delle quali l'AIA della Provincia di Pisa del 2012 doveva ritenersi decaduta. Il nuovo atto regionale del 2022 sostituisce e supera il primo provvedimento del 2021, così che il ricorso introduttivo del giudizio, riferito al solo primo atto, ha perduto interesse, e il contenuto lesivo contestato da parte ricorrente risulta essere soltanto quello delle successive determinazioni regionali, peraltro impugnate coi successivi motivi aggiunti.

15 – Nei tre atti di motivi aggiunti vengono avanzate censure in gran parte sovrapponibili, le quali possono quindi essere fatte oggetto di congiunto esame.

15.1 – Risulta in primo luogo fondata la prima censura, articolata in seno ai primi motivi aggiunti, con la quale parte ricorrente contesta il primo contenuto prescrittivo del provvedimento regionale prot. n. 20350, vale a dire l'ordine di ristabilire le modalità di corretta miscelazione dei componenti del pellicino integrato *“entro 3 giorni dalla notifica del presente provvedimento”*. Parte ricorrente contesta la illegittimità per assoluta irragionevolezza, del suddetto termine e si tratta sicuramente di censura centrata. Siamo in presenza di vicenda fattuale di particolare complessità tecnica connotata da istruttoria articolata e non sempre completa (come risulterà in prosieguo di motivazione), peraltro con margini anche di indeterminatezza dei risultati. In tal contesto la pretesa dell'amministrazione regionale di un ristabilimento di modalità di miscelazione dei componenti del prodotto da attuarsi in un termine di assoluta stringatezza appare di assoluta irragionevolezza e quindi illegittima.

15.2 – Rimanendo nell'ambito delle censure di stampo procedimentale, risulta altresì fondato il terzo motivo aggiunto, articolato in seno ai secondi motivi aggiunti, a mezzo del quale parte ricorrente contesta la indeterminatezza dell'istruttoria compiuta dalla Regione Toscana e la perplessità del parere reso da ARPAT, sulla cui base l'atto gravato è stato adottato. Le prescrizioni impartite con il decreto dirigenziale n. 20350 del 13/10/2022 trovano fondamento nelle valutazioni espresse da ARPAT in un articolato parere datato 3/8/2022, esaminato e fatto proprio dalla Conferenza di servizi del 4/8/2022, avente ad oggetto l'istanza della ricorrente di rinnovo dell'AIA per la produzione del Pellicino integrato.

L'esame del parere di ARPAT evidenzia tuttavia come le questioni di merito, poste a base del provvedimento gravato, risultino oggetto più di dubbi che di accertamenti con un qualche grado di determinazione. Alcune questioni che erano alla base del primo provvedimento regionale appaiono superate da ARPAT (natura proteica del fango urbano) ovvero si evidenzia che manca su di esse la necessaria pronuncia del Ministero dell'Agricoltura (variazione della miscelazione dei componenti rispetto al dossier originario). Si legge che *“le uniche perplessità riguardano i requisiti del prodotto e le conseguenze per l'ambiente”*, cioè *“a seguito del monitoraggio analitico del Pellicino Integrato e dei suoi componenti”*; si aggiunge però che gli esiti del monitoraggio *“sono in corso di valutazione”* e che sarebbero *“emerse alcune criticità”*. Par dunque di capire che si tratta di accertamenti non portati a termine e in corso di svolgimento o almeno di valutazione, dai quali sono emerse criticità, che comunque hanno portato, in luogo dell'attesa dell'esito definitivo degli accertamenti stessi e del consolidamento delle criticità, alla immediata adozione di provvedimenti. Peraltro la presenza di inquinanti in concentrazione superiore ai limiti di legge è frutto di un percorso interpretativo non del tutto netto, parlando il parere di *“vuoto normativo”*, ammettendo che la legge non indica *“limiti specifici per determinati inquinanti nella disciplina dei fertilizzanti”* e rilevando che *“la giurisprudenza degli ultimi anni ha richiamato l'obbligo del rispetto delle CSC di colonna A della normativa delle bonifiche”* (su cui *infra*). La censura che rinviene nel parere un significativo tasso di perplessità appare al Collegio convincente, mancando elementi dotati di sufficiente certezza sia in fatto (valutazioni in corso) che di diritto (applicazione di valori soglia che si ammette non essere posti dalla legge ma ricavati da lettura di sentenze della Cassazione penale).

15.3 – Ma anche le censure di merito, mosse da parte ricorrente avverso il diniego di rinnovo AIA, appaiono fondate, alla luce delle considerazioni che seguono.

In primo luogo risulta superata quella che risultava essere, nel provvedimento prot. 15990 del 17 settembre 2021, una contestazione forte, che non viene riproposta nel provvedimento prot. 20350 del 13 ottobre 2022 e di cui si afferma il superamento anche da parte del parere ARPAT del 3 agosto 2022. Il riferimento è alla circostanza fattuale che nella produzione del Pellicino integrato sarebbero stati all'attualità impiegati fanghi non di derivazione conciarica bensì derivanti dal sistema di depurazione delle acque in tal modo incompatibili con la produzione del fertilizzante. La questione è stata oggetto di ampia trattazione, anche in esito allo svolgimento di apposta CTU, da parte della sentenza n. 126 del 2021 del Tribunale Penale di Pisa, che ha evidenziato che non vi è sostanziale difformità tra fanghi proteici del ciclo fondiario e fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane; infatti la stessa ARPAT, nel richiamato parere del 3 agosto 2022, afferma che *“non si nutrono dubbi sulla natura proteica del fango conciarico di Cuioidepur”*, che risulta composto per il 99% da fanghi derivanti dalla depurazione di reflui conciarici.

In secondo luogo la Regione Toscana ha molto insistito sulla variazione delle percentuali dei vari componenti del Pellicino integrato, rispetto a quella di cui al dossier originariamente presentato al Ministero dell'Agricoltura e sulla cui base il prodotto stesso fu inserito nell'elenco dei fertilizzanti. Ma anche questo profilo non appare convincente. Nella nota del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 3 marzo 2023, emessa dal Ministero in ottemperanza ad ordine istruttorio della Sezione, il Ministero stesso ha chiarito che *“<relativamente a quanto riportato al punto 1 di pagina 3 del doc. n. 25 di parte ricorrente, si fa presente che nel punto 5 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 75/2010,*

relativo al “Pellicino Integrato”, non è riportata una esatta formula che definisce una specifica percentuale di fango da utilizzare, ma sono riportate le sole materie prime che possono essere utilizzate ossia: Pellicino, farine di carne, farine di ossa e fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciaro>. Dunque, alla luce del chiarimento ministeriale, non pare che la variazione delle percentuali dei componenti, rispetto a quanto dichiarato dal produttore al momento iniziale della presentazione del primo dossier, risulti di per sé illegittima e tale da non comportare il rinnovo dei titoli ambientali. Si aggiunga che, sulla base della documentazione in atti, risulta che la Cuiodepur abbia notiziato gli organi competenti delle suddette variazioni percentuali né vi è stato alcun rilievo da parte degli stessi. Anche nell’ambito del procedimento amministrativo oggetto del presente contenzioso, d’altra parte, il Ministero dell’Agricoltura è stato specificamente informato delle percentuali di componenti del Pellicino integrato attualmente in essere, anche su input regionale, e non ha mosso obiezioni. Si tratta quindi di profilo non idoneo a sorreggere l’atto gravato.

In terzo luogo la Regione Toscana fonda il proprio atto sul mancato rispetto dei parametri di concentrazione di cui alla Tabella 1, colonna A, dell’allegato V, al titolo V, parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006. La Regione, e la stessa ARPAT nel parere citato, ammette che non vi sono per gli inquinati presi in esame parametri espressi di legge, ma ritiene che si possa far riferimento alla suddetta Tabella 1, che fissa i valori di “concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”. La colonna A, in particolare, fa riferimento ai “siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale”. Si tratta di parametri di riferimento che appaiono invero essere riferiti a situazioni ben diverse dalla produzione di fertilizzanti. La Regione fonda l’applicabilità di detti parametri su alcune pronunce della Cassazione penale; ma la giurisprudenza citata (es. Cass. Penale, sez. III, sentenza n. 27958 del 2017) si riferisce allo smaltimento di fanghi di depurazione “nella forma dello spandimento agricolo”; nel caso di specie non siamo affatto in presenza dello spandimento dei fanghi di cui trattasi su terreni agricolo, bensì della produzione di un componente che, assieme ad altri, darà luogo al confezionamento di un fertilizzante; la stessa Regione Toscana ammette che “il Pellicino integrato prodotto da codesta Società non trova una collocazione diretta in agricoltura e viene integralmente acquistato da soggetti terzi miscelato e diluito con altri componenti per fare altri fertilizzanti” (doc. 15). Alla luce di ciò non appare convincente che, in assenza di parametri legali, si applichino i valori di CSC riferiti a fattispecie così lontane e diverse da quelle in esame.

16 – Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le ulteriori censure, il Collegio ritiene vi siano fondati motivi per accogliere i motivi aggiunti.

17 – Conclusivamente, quindi, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e accolti i motivi aggiunti, con compensazione delle spese di giudizio, stante la complessità della fattispecie esaminata.

(Omissis)